

Publicato il 17/06/2021

N. 00587/2021 REG.PROV.CAU.  
N. 00685/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 685 del 2021, proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Bertolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' presso il suo studio in Milano, Via Carlo Poma, 4;

***contro***

Aler Milano - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Grazia Capilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Milano, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

-OMISSIS-non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

e previa adozione delle opportune misure cautelari

- del provvedimento -OMISSIS-del 23/02/2021 emesso dal Responsabile del Settore Assegnazioni e Bandi di Aler (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale) con cui è stata disposta la cancellazione della ricorrente dalla graduatoria per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici, a seguito dell'attività di controllo e verifica ex art. 15 comma 3 del Regolamento Regionale 4/2017;

- nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché il contenuto sia, allo stato, sconosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti, ivi incluso, per quanto occorrer possa, dell'Avviso Pubblico per l'Assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Milano – PIANO 2019 – Id Avviso 880 nella parte in cui al punto 5 prevede tra i requisiti per la presentazione della domanda la residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa nella regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda;

e per l'accertamento

del diritto della ricorrente ad essere riammessa in graduatoria nella posizione originaria;

nonché per la condanna

dell'Amministrazione alla riammissione della ricorrente nella graduatoria con il punteggio conseguito alla data di decisione del ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aler Milano - Azienda

Lombarda Edilizia Residenziale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Data per letta nella Camera di Consiglio del 16 giugno 2021, celebrata nelle forme di cui all'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall'art.6 del D.L. 1° aprile 2021, n.44 convertito in Legge 28 maggio 2021, n.76 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, la relazione della dott.ssa Katuscia Papi, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;

1. Rilevato che:

- con il ricorso introduttivo veniva richiesto l'annullamento del provvedimento comunale di cancellazione della ricorrente dalla graduatoria per l'assegnazione di alloggio e.r.p.;
- i soggetti che, per effetto della cancellazione disposta dal Comune, acquisivano una posizione più avanzata nella medesima graduatoria, in quanto pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso, sono titolari di un interesse giuridicamente rilevante alla conservazione degli atti gravati, e integrano pertanto dei controinteressati nel presente processo;
- parte ricorrente notificava l'atto introduttivo a uno solo dei controinteressati, -OMISSIS-;

Ritenuto necessario, ai fini del decidere, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti controinteressati, come sopra individuati;

Ritenuto opportuno, per tutto quanto precede:

- autorizzare parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet del Comune di Milano, da richiedere nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione, o notificazione di parte se antecedente, della presente ordinanza; nel termine perentorio di dieci giorni dall'intervenuta pubblicazione dovrà essere depositata la prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio;

- disporre che il Comune, nel caso di richiesta di parte ricorrente, proceda alla pubblicazione entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della richiesta stessa, e non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta;

2. Considerato inoltre che, alla luce delle deduzioni difensive svolte nell'atto introduttivo del giudizio, si ritiene necessario che l'Amministrazione provveda a un motivato riesame dell'atto impugnato, con particolare riferimento:

- all'intervenuta declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 22 comma 1 lettera 'b' L.R. 16/2016 da parte della Corte Costituzionale (Sentenza n. 44 del 9 marzo 2020), in relazione all'avvenuta indicazione, nella motivazione del provvedimento gravato, dell'art. 7 comma 1 lettera 'b' R.R. 4/2017 (riproduttivo della disposizione costituzionalmente illegittima);

- alla documentazione prodotta da parte ricorrente, dalla quale pare emergere la sussistenza di un'attività lavorativa nel Comune di Milano in capo alla Sig.ra -OMISSIS-;

- alla situazione familiare della Sig.ra -OMISSIS-, all'inadeguatezza dell'alloggio attualmente occupato dalla stessa insieme con il figlio

undicenne (Relazione dei servizi sociali al Tribunale per i Minorenni di Milano – doc. 9 allegato al ricorso), e alla dedotta impossibilità, per ragioni di carattere reddituale, di reperire una situazione abitativa idonea alle esigenze del minore nell'ambito del libero mercato degli affitti;

Ritenuto pertanto:

- di disporre che l'Amministrazione provveda, con la massima possibile sollecitudine, al suddetto riesame, che in ogni caso dovrà essere espletato entro sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

- di stabilire che la parte più diligente dovrà versare in atti prova dell'esito della nuova fase procedimentale, nel rigoroso rispetto delle regole tecniche del processo amministrativo telematico e del termine di due giorni liberi stabilito dall'art. 55, comma 5, c.p.a.;

3. Ritenuto infine:

- di fissare, per la prosecuzione della fase cautelare, l'udienza camerale del 16 dicembre 2021;

- di sospendere, nel contempo, l'efficacia del provvedimento impugnato;

- che le spese della presente fase saranno liquidate con il provvedimento conclusivo della stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta):

- ordina l'integrazione del contraddittorio, in favore degli ulteriori controinteressati come individuati nella parte motiva, autorizzando parte ricorrente a notificare per pubblici proclami il ricorso, nei tempi e con le modalità esposte in motivazione;

- accoglie l'istanza cautelare proposta incidentalmente dalla ricorrente, e per l'effetto sospende, ai fini del riesame, l'efficacia dei provvedimenti

impugnati.

Fissa per la definizione della fase cautelare, anche quanto alle spese, l'udienza in camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente medesima e gli altri soggetti eventualmente menzionati nel provvedimento.

Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall'art.6 del D.L. 1° aprile 2021, n.44, convertito in Legge 28 maggio 2021, n.76, e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Katiuscia Papi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Katiuscia Papi**

**IL PRESIDENTE**  
**Gabriele Nunziata**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.